

 <b>Atto di Consiglio</b>	<b>Area Risorse Finanziarie</b>	<b>N. Proposta: DC/PRO/2023/85</b>
<b>Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ": INTRODUZIONE DI NUOVA FASCIA TARIFFARIA</b>		

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

### IL CONSIGLIO

**Richiamato** il vigente "Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno", approvato con deliberazione PG n.: 528563/2020 e successive modifiche e integrazioni.

**Premesso** che:

- l'imposta di soggiorno è stata introdotta con delibera di Consiglio P.G. N.: 1675/2012 che ha definito le seguenti fasce di prezzo, riferite al costo della camera con colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) relativo al singolo pernottamento di 1 persona:

1. fascia 1-30,99 €
2. fascia 31-70,99 €
3. fascia 71-120,99 €
4. fascia 121-200,99 €
5. fascia oltre 201 €;

- con Delibera di Consiglio P.G. N.: 235268/2012 è stata introdotta un' apposita classe tariffaria dedicata a campeggi ed ostelli, per differenziarli dalle altre tipologie di soggiorno, tenuto conto del fatto che si tratta della forma di pernottamento scelta da chi non voglia o possa permettersi di alloggiare nelle normalmente più costose strutture ricettive di tipo alberghiero;

- con Delibera di Consiglio P.G. N.: 532845/2018, considerata la necessità di razionalizzare le fasce di prezzo sulla cui base è modulata la tariffa di imposta e consultato il Tavolo Tecnico di cui all'art.9 del Regolamento (come da verbale del 25/10/2018), sono state definite le nuove fasce di prezzo, sempre riferite al costo della camera con colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) relativo al singolo pernottamento di 1 persona:

1. fascia 1-70,99 €
2. fascia 71-120,99 €
3. fascia oltre 121 €;

- con Delibera di Consiglio P.G. n. PG n.: 528563/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 180 del D.L. 34/2020, il quale, all'art.4 comma 2, si è posto in linea di continuità con la precedente scelta regolamentare di prevedere tre fasce tariffarie: "l'imposta è applicata sulla base delle seguenti 3 fasce di prezzo riferite al costo della camera con colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) relativo al singolo pernottamento di 1 persona:

- 1.fascia 1-70,99 €
- 2.fascia 71-120,99 €
- 3.fascia oltre 121 € "

**Rilevato** che così come previsto nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026 l'Amministrazione comunale intende implementare un piano di revisione in aumento delle tariffe, alla base e in coerenza con gli obiettivi di investimento sulle attività funzionali allo sviluppo del turismo .

**Considerato** che in relazione a tale piano e all'esperienza maturata negli ultimi anni nella gestione dell'imposta di soggiorno, emerge la necessità di adeguare l'attuale disciplina regolamentare allo scopo di prevedere una tariffa dell'imposta di soggiorno calibrata al prezzo dell'alloggio, che tenga maggiormente conto dei soggiorni venduti a prezzi più economici.

**Dato atto** che i principi affermati dall'art. 4 del D.Lgs 23/2011 richiedono che l'imposta di soggiorno debba essere applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.

**Considerata** dunque l'opportunità di rivedere le fasce tariffarie sulla base delle quali viene calcolata l'imposta, prevedendo di reintrodurre la fascia tariffaria per corrispettivo giornaliero del soggiorno a persona da 1 a 30,99 euro. In buona sostanza, l'attuale prima fascia per corrispettivo giornaliero del soggiorno da 1 a 70,99 euro si sdoppia in due fasce tariffarie distinte, con valore da 1 a 30,99 euro e da 31 a 70,99 euro e l'imposta sarà applicata sulla base delle seguenti 4 fasce di prezzo riferite al costo della camera con colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) relativo al singolo pernottamento di 1 persona:

- 1.fascia: da 1 a 30,99 euro

2.fascia: da 31 a 70,99

3.fascia: da 71 a 120,99

4.fascia: da 121 euro.

**Dato atto** dell'avvenuta consultazione in data 02/11/2023 e 09/11/2023 del Tavolo Tecnico, di cui all'art. 9 del Regolamento, formato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo alberghiero ed extralberghiero;

**Evidenziato** che, in linea con quanto previsto nel Documento Unico di programmazione, seguirà anche il necessario adeguamento delle attuali disposizioni in materia di tariffe con apposita delibera di Giunta e che le nuove disposizioni regolamentari sono destinate ad avere applicazione a decorrere dal 01/04/2024 al fine di consentire - a favore dei gestori delle strutture ricettive e dei relativi clienti - le necessarie attività di informazione e di aggiornamento degli applicativi informatici .

**Considerato che** occorre modificare l'art. 5 comma 2 lettera c), in quanto il riversamento va effettuato entro le stesse scadenze previste per la comunicazione, tramite sistema pagoPA, la piattaforma digitale prevista in attuazione dell'art. 5 del Cad (Codice dell'Amministrazione digitale) e adottata obbligatoriamente da tutte le pubbliche amministrazioni. Al momento dell'invio della comunicazione trimestrale, infatti, il Geis rilascia l'avviso pagoPA contenente i dati necessari per il versamento .

**Evidenziato** che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento degli attuali testi regolamentari può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto e allegato B in atti.

**Richiamato** l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi , nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti .

**Dato atto che :**

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno e del contributo di sbarco hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), che deve essere eseguita dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale [art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019].

**Visti:**

- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

- l'art.4 del D.Lgs.23/11;

- l'art.4 del D.L.50/2017, così come modificato in sede di conversione dalla L.21/06/2017 n.96;

- l'art.13 D.Lgs.471/97;

**Preso atto** del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Dato atto** che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente.

**Visto** l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

**Visto** l'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm.

**Considerata** la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

**Preso atto**, infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse

Finanziarie.

**Su proposta** dell'Area Risorse Finanziarie.

**Sentite** le Commissioni consiliari competenti.

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** le modifiche al vigente "Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno", approvato con deliberazione PG n.: 528563/2020 e successive modifiche e integrazioni, apportando le modifiche di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera ;
2. **DI DARE ATTO** che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;
3. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/04/2024.

Infine, con votazione separata

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.